



Decreto Direttoriale n. 2813 del 22.12.2022

Oggetto: Regolamento sulla Doppia Frequenza

IL DIRETTORE

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova;
- Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio di Genova, adottato con Decreto Direttoriale n. 2580 del 25.10.2018 e *ss.mm.ii.*;
- Visto il Manifesto degli Studio a.a. 2022/2023, approvato con Delibera Consiliare n. 34/2022 del 28.03.2022 e adottato con Decreto Direttoriale n. 2757 del 07.04.2022;
- Vista la Legge 12.04.2022 n. 33, con la quale è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo Studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale;
- Viste le note M.U.R. prott. nn. 16767.06-07-2022 e 18648.03-08-2022;
- Visto il D.M. M.U.R. n. 933 del 02.08.2022, a tenore del quale *“A decorrere dell’a.a. 2022-2023, le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e le Università facilitano la contemporanea iscrizione degli studenti”*;
- Visto il D.M. M.U.R. n. 930 del 29.07.2022, a tenore del quale *“A decorrere dall’a.a. 2022/2023, le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti”*;
- Vista l’esigenza di approvare il Regolamento sulla doppia frequenza;
- Vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 45 del 21.10.2022, in tema di doppia frequenza a decorrere dall’a.a. 2022/2023;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124/2022 del 21.12.2022,

DECRETA

l’adozione del seguente Regolamento sulla doppia frequenza degli Studenti del Conservatorio Statale di Musica Niccolò Paganini di Genova, a decorrere dall’a.a. 2022/2023.

Art.1 - Principi generali

1. A decorrere dell’a.a. 2022/2023, il Conservatorio Paganini di Genova facilita la contemporanea iscrizione degli studenti ad altro corso universitario o AFAM, secondo le modalità previste dal D.M. n. 933/2022, avuto riguardo alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.
2. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999 n. 508, conseguendo due titoli di studio distinti. Al fine di favorire l’interdisciplinarietà della formazione, l’iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.
3. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999 n. 508 o a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione (secondo quanto previsto dal D.M. n. 930/22), di cui al medesimo art. 2 della Legge 508 del 1999.





Decreto Direttoriale n. 2813 del 22.12.2022

Oggetto: Regolamento sulla Doppia Frequenza

4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere anche per corsi accreditati ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
5. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di Laurea o di Diploma Accademico presso due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
6. Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Istituzioni estere, e di titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio inter-istituzionali nazionali si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.
7. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM.
8. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.
9. Le Istituzioni AFAM e le Università provvedono a dare adeguata comunicazione sul proprio sito istituzionale della possibilità della doppia iscrizione contemporanea, nonché delle iniziative di cui al comma

Art. 2 - Riconoscimento delle attività formative

1. Le strutture didattiche delle Istituzioni AFAM e degli Atenei, sulla base di quanto disposto dai rispettivi regolamenti didattici, procedono, su istanza dello studente, al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto, purché i risultati di apprendimento siano coerenti con gli obiettivi formativi dell'altro corso di studio. Nel caso di attività formative coincidenti in due corsi di studio AFAM diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente agli studenti, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi previsti nei regolamenti didattici. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative svolte in un corso di studio, la struttura didattica competente dell'altro corso di studio può promuovere l'organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell'attività formativa. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 3 - Meccanismi di controllo e verifica

1. Sino alla definizione di un sistema di monitoraggio delle iscrizioni per la verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione, realizzato anche attraverso l'implementazione dell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione Superiore di cui all'art. 62-quinquies del CAD, le Istituzioni AFAM e gli Atenei richiedono annualmente allo studente che intenda iscriversi ad un secondo corso di studio una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per verificare la possibilità e i requisiti per la doppia iscrizione. All'atto dell'iscrizione lo studente dichiara la volontà di iscriversi anche a un diverso corso di alta formazione artistica musicale e coreutica o universitario autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all'interno della stessa Istituzione oppure un trasferimento di corso tra Istituzioni diverse.
2. Le modalità di raccordo della raccolta delle informazioni di cui al comma 1 con il curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 sono definite con apposita convenzione da stipulare tra le competenti Direzioni generali del Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Istruzione.



Decreto Direttoriale n. 2813 del 22.12.2022

Oggetto: Regolamento sulla Doppia Frequenza

Art. 4 - Diritto allo studio

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio la seconda iscrizione. Ai fini della maggiorazione dell'importo della borsa prevista dall'art. 6, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, lo studente deve mantenere su entrambi i corsi di studio per i quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.
2. Resta fermo l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all'offerta formativa della medesima Istituzione.

Art. 5 - Modalità di attuazione

1. Lo studente che si avvarrà del diritto alla doppia frequenza rispetterà l'organizzazione dei corsi come proposta dal Conservatorio e dai singoli docenti per quanto riguarda la calendarizzazione delle lezioni, i loro orari e modalità. Ogni particolare richiesta di variazione in merito, presentata dal diretto interessato, verrà esaminata dal Dipartimento e dai docenti afferenti le discipline previste dal piano di studi e successivamente soggetta ad approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 6 – Norme Finali

1. Il presente Decreto è pubblicato nel sito web istituzionale www.conspaganini.it, nelle sezioni:
 - *Albo Pretorio On-Line, Atti*: tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
 - *Amministrazione Trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali, Normativa Interna*;
 - *Conservatorio, Offerta Formativa, Manifesto degli Studi*.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.

IL DIRETTORE
Prof. Roberto Tagliamacco